



DETERMINAZIONE N. 200 DEL 17/04/2024

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) 2024/2025.
CIG B14C87FE60

PREMESSO CHE:

- La legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza (energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato);
- Tra le diverse funzioni in ambito ambientale, ARERA detiene quella di predisporre e aggiornare il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio di "chi inquina paga";
- Spetta ad ARERA anche il compito di approvare le tariffe definite dall'Ente territorialmente competente a ciò preposto per il servizio integrato.

DATO ATTO che sulla base di queste prerogative, con delibera 363/2021/R/RIF, ARERA ha emanato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), con il quale vengono definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025;

VISTA la più recente delibera 389/2023/R/rif, di aggiornamento biennale (2024/2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), che più nel dettaglio, reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/rif dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione delle tariffe prevede che il gestore predisponga il Piano Economico Finanziario (PEF) "grezzo", per i servizi di sua competenza, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente, il quale, dopo le verifiche di correttezza, completezza e congruità dei dati e l'eventuale aggregazione con il PEF "grezzo" predisposto da ciascun Comune per quanto di propria competenza (segmenti del servizio gestiti in economia), trasmette ad ogni Comune il PEF finale validato, per consentire i successivi adempimenti inerenti all'approvazione dell'articolazione tariffaria;
- l'Ente competente deve trasmettere il PEF ad ARERA, per l'approvazione finale, dopo la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- ARERA provvede infine all'approvazione, una volta verificata la coerenza regolatoria degli atti ricevuti;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi degli articoli 7 e 8 della delibera 363/2021/R/rif "Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale, secondo la procedura di cui all'articolo 8 ed è corredato



dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati. Gli organismi competenti, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario";

CONSIDERATO che, in Lombardia, il Comune è ente territorialmente competente, ragion per cui il Comune di Carpenedolo in qualità di Ente territorialmente competente, con riguardo al servizio di igiene urbana nel proprio territorio, è chiamato da §ARERA all'assolvimento delle delicate competenze sotto riassumibili:

- 1) Ricezione del PEF predisposto dal gestore;
- 2) Consolidamento del PEF attraverso l'integrazione e/o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio previsti dal MTR-2;
- 3) Validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- 4) Redazione della relazione di accompagnamento al PEF;
- 5) Assunzione delle deliberazioni di approvazione del PEF e della "proposta tariffaria";
- 6) Trasmissione ad ARERA della "proposta tariffaria" e delle tariffe dell'utenza corredate dalle relative deliberazioni.

CONSTATATE la complessità della validazione in questione e la circostanza che il Comune di Carpenedolo non dispone di specifiche strutture o unità organizzative dotate di adeguato profilo di terzietà;

VALUTATA dunque la necessità di provvedere ad affidare l'incarico ad una ditta esterna, in possesso della professionalità ed esperienza richieste dal compito di validazione, ai sensi delle citate delibere ARERA n. 363/2021 e n. 389/2023, nell'ambito di aggiornamento biennale del piano economico finanziario, per le annualità 2024 e 2025;

RITENUTO OPPORTUNO per l'affidamento del servizio in oggetto individuare nella ditta PARAGON BUSINESS ADVISORS S.r.l. con sede a Zola Predosa, via Toscana 19/a – P.IVA 07742550960, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ed operatore specializzato e qualificato per l'esecuzione dei lavori;

ATTESTATO che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013;

CONSIDERATO che l'art. 50 comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti) prevede che le S.A. procedano all'affidamento diretto di lavori anche senza la consultazione di più operatori economici quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 150.000,00 I.V.A. esclusa;

DATO ATTO CHE le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività, proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 17 (fasi delle procedure di affidamento), comma 1 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i., il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte" ed il comma 2 che cita "In caso di affidamento



diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

RICHIAMATO altresì l'articolo 192, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

così come nel seguito descritti:

- Oggetto: affidamento dell'incarico di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025;
- Importo: euro 800,00 (Iva 22% esclusa) per complessivi euro 976,00;
- Criteri di selezione: Affidamento diretto ad operatore economico di comprovata solidità e capacità;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 comma 1 secondo periodo, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in uno scambio di lettere;
- requisiti di carattere generale: art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono: Esecuzione dei lavori alla regola dell'arte secondo l'offerta/disciplinare di incarico;

DATO ATTO CHE Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 l'appaltatore è esonerato dalla presentazione della garanzia definitiva in quanto operatore economico di comprovata serietà e solidità considerata inoltre la modalità di pagamento in unica soluzione finale;

PRESO ATTO CHE ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e fornitura il seguente **C.I.G.: B14C87FE60** e che la ditta affidataria dei lavori si assumerà tutti gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge di cui sopra;

PRESO ATTO CHE in base all'importo del servizio, la Stazione Appaltante non è tenuta al pagamento di contributi a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Paragon Business Advisors srl prot. 8134 del 11/04/2024, allegato al presente atto;

ACQUISITO il DURC regolare con Prot. INPS_39212510 scadenza validità 11/05/2024;

VISTO l'art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014;

VISTO il decreto del Sindaco n. 1 assunto in data 12/02/2024 di nomina della sottoscritta quale responsabile dell'Area Tributi e Commercio, e di attribuzione alla stessa delle funzioni di cui al comma 3 lett. d) dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 spettanti ai dirigenti fino a nuovo decreto;

DETERMINA



DI APPROVARE le premesse della presente determinazione e di indicare che le stesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i seguenti:

- -Oggetto: affidamento dell'incarico di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) 2024-2025;
- Importo: euro 800,00 (Iva 22% esclusa) per complessivi euro 976,00;
- Criteri di selezione: Affidamento diretto ad operatore economico di comprovata solidità e capacità;
- il contratto, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 comma 1 secondo periodo, è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in uno scambio di lettere;
- requisiti di carattere generale: art. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali sono: Esecuzione dei lavori alla regola dell'arte secondo l'offerta/disciplinare di incarico

DI IMPEGNARE ed imputare a favore della ditta PARAGON BUSINESS ADVISORS SRL., con sede legale a Zola Predosa, via Toscana 19/a – P.IVA 07742550960 per l'importo di € 976,00 di cui € 800,00 quale imponibile ed € 176,00 per IVA 22%, al cap. 953743 del bilancio 2024/2026, annualità 2024;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Paola Bolzoni in qualità di Responsabile dell'Area Tributi in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI - COMMERCIO
Bolzoni Paola

(atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e norme collegate)